



SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO  
ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (Alessandria)  
Tel. 0143 744516 - Fax 0143 321556 - E-mail: [srtspa@srtspa.it](mailto:srtspa@srtspa.it)  
Codice Fiscale/Partita IVA: 02021740069 - R.E.A. n° 219668

---

## **CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**

Tra

La Società SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il trattamento dei Rifiuti S.p.A., con sede legale in Novi Ligure – Strada Vecchia per Bosco Marengo s.n., Codice Fiscale: 02021740069 in persona del Direttore generale, Ing. Andrea Giacomo Firpo;

**- Committente -**

E

Il Sig. Enrico Marsura, nato a Tortona il 18/06/1958 e residente a ....., Via .....,  
Codice Fiscale: .....

**- Prestatore -**

### **P r e m e s s o**

- che è intenzione di SRT S.p.A. di seguito “committente” affidare mediante contratto di lavoro autonomo occasionale un incarico al Sig. Enrico Marsura di seguito “prestatore” che si è reso disponibile a prestare la sua opera, senza alcun vincolo di subordinazione, a favore del “committente”;

### **Si stipula e si conviene**

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

Il prestatore assume l’incarico occasionale e a tal fine si impegna a garantire il risultato richiesto consistente nel:

“Supporto al personale per tutte le attività volte a garantire il buon funzionamento ed il mantenimento della sicurezza e dell’efficienza degli impianti e delle attrezzature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche e dei mezzi, con particolare riferimento all’addestramento degli addetti alla manutenzione di recente assunzione”.

Le prestazioni saranno sempre svolte a richiesta del committente, se necessario per ragioni di servizio anche con continuità, ma senza obbligo né di esclusività né di osservanza di un orario di lavoro, restando libero il prestatore di impiegare nello svolgimento della sua attività il tempo che riterrà opportuno.

Il prestatore dovrà svolgere la sua collaborazione personalmente.

La collaborazione sarà prestata in piena autonomia, restando il collaboratore obbligato soltanto al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente rapporto, senza che debba osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica ad alcun membro dell'organizzazione aziendale; in particolare, oltre a non dover osservare un orario di lavoro, il prestatore non dovrà giustificare assenze né assoggettarsi al codice disciplinare aziendale.

Il Committente solleva da ogni responsabilità civile il prestatore provvedendo, a questo fine, a stipulare in favore dello stesso idonea polizza assicurativa.

### **ART. 3 - NATURA DELLA PRESTAZIONE**

Le parti espressamente convengono, anche in considerazione di quanto stabilito all'art. 2 ed in particolare del fatto che il prestatore non si impegna a mettere a disposizione del committente le proprie energie lavorative bensì a garantire il risultato della sua prestazione, che non intendono, con il presente contratto, costituire un rapporto di lavoro subordinato, o diretto, a nessun effetto che anzi viene espressamente escluso.

### **ART. 4 - COMPENSO**

Quale compenso per la prestazione svolta viene pattuito l'importo di **Euro 1.000,00 mensili lordi**, oltre al rimborso delle spese sostenute dal "prestatore" per i viaggi effettuati con la propria autovettura dalla propria residenza alla Sede del "committente" e vitto quantificate forfettariamente in **Euro 500,00/mese**.

La liquidazione dell'importo sopra definito avverrà dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.

Sui compensi erogati al prestatore il committente effettuerà le ritenute fiscali e, se ricorrono i presupposti normativi, le ritenute contributive obbligatorie per legge.

### **ART. 5 - DURATA**

Il presente contratto avrà validità dal **1° dicembre 2016 al 31 dicembre 2016**.

Il committente avrà diritto di risolvere, senza preavviso, il presente rapporto mediante comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) l'inattività del collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, si è protratta per più di 8 giorni, nonché il reiterarsi dell'irregolare svolgimento dell'attività;
- b) assunzione di analogo rapporto da parte del prestatore con un'azienda concorrente del committente;
- c) assoggettamento del collaboratore a procedura concorsuale ovvero promuovimento di azione penale a suo carico.

La collaborazione oggetto del presente contratto non è trasferibile.

### **ART. 6 - CONTRIBUTI**

Il prestatore dichiara sotto la propria responsabilità di non essere imprenditore e, poiché la prestazione oggetto del presente contratto è da intendersi occasionale a tutti gli effetti, esonera il committente dall'effettuare le trattenute ed i versamenti di cui all'art. 2 comma 26 della Legge 335 dell'8.8.1995.

#### **ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI**

Le parti contraenti dichiarano di convenire che il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26/4/1986.

Le eventuali spese derivanti dalla stipula dell'atto medesimo saranno a carico del Prestatore.

#### **ART. 8 - RINVIO**

Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto si rinvia alle norme di vigenti in tema di prestazione d'opera professionale ivi comprese, a titolo esemplificativo, le norme del Codice Civile di cui agli artt. 2222 e seguenti del Libro V Titolo III.

#### **ART. 9 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversie le parti indicano come Foro competente quello di Alessandria.

#### **ART. 10 - DOMICILIO**

A tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono i seguenti domicili:

- SRT S.p.A. – presso la Sede Legale – Strada Vecchia per Bosco Marengo s.n., 15067 Novi Ligure (AL)
- Sig. Enrico Marsura – presso la propria residenza – Via ..... – .....

Letto, approvato e sottoscritto.

Novi Ligure, 25 Novembre 2016

*In originale firmato.*

**Il Committente  
Il Direttore Generale  
Ing. Andrea Giacomo Firpo**

**Il Prestatore  
Sig. Enrico Marsura**

Per espressa approvazione ai sensi degli art. 1341, 1342 codice civile delle seguenti clausole:

1. art. 1 - Premesse –
2. art. 2 - Oggetto –
3. art. 4 – Compenso –
4. art. 5 – Durata –
5. art. 6 – Contributi
6. art. 7 – Disposizioni Finali

Novi Ligure, 25 Novembre 2016

**Il Prestatore**  
**Sig. Enrico Marsura**